



Rivista N°: 1/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 13/03/2023

AUTORE: Gianmario Demuro*

IDENTITÀ LINGUISTICA E FORMA DI STATO**

LINGUISTIC IDENTITY AND FORM OF STATE

Se una parola confina con me, la lascio fare”.
Ingeborg Bachmann, *La Boemia*, 1964

Sommario: 1. Lingua e identità nazionale. – 2. Stato e identità linguistica. – 3. Costituzione e identità linguistica. – 4. L'identità linguistica nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – 5. Conclusioni. Identità linguistica e inclusione nello Stato.

1. Lingua e identità nazionale

La relazione tra la lingua e la forma dello Stato può essere valutata secondo la prospettiva storica dei fattori culturali che hanno determinato l'affermarsi della italoфония o, viceversa, secondo la medesima prospettiva storica che si concentra sul ruolo caratterizzante della unità statale e nazionale. Nell'introdurre i lavori intendiamo principiare dalla storia della lingua, che privilegia un approccio pluralistico alla progressiva italianizzazione, determinato dalla lenta affermazione della identità linguistica italiana sulle preesistenti identità linguistiche regionali¹. Una storia, questa, dei fattori che hanno portato l'italiano a diventare la lingua degli italiani; fattori diversi che confluiranno *nella* forma dello Stato solamente a partire dal 1861 con la realizzazione dell'Unità di Italia².

* Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Cagliari.

** Relazione al XXXVII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Lingua Linguaggi Diritti" giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

¹ Per tutti v. *L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali*, F. BRUNI (a cura di), Utet, Torino, 1992, XIX, che sin dall'introduzione dichiara che "vuole concentrarsi sulla storia della lingua nazionale, e nello stesso tempo evitare di guardarla da un punto di osservazione unico, che non potrebbe essere diverso dalla Toscana o più precisamente da Firenze".

² Su tutte le fasi costituzionali di costruzione dell'unità d'Italia, cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Laterza, 2002.

Come vedremo in seguito, i fattori di consolidamento della identità linguistica sono molteplici e non tutti riconducibili alla forma che lo Stato ha intrapreso. Non a caso tutti gli storici della lingua sottolineano, anzitutto, il ruolo svolto dalla cultura per il progressivo consolidarsi della lingua; nel contempo, anche nella retorica ottocentesca che collega la lingua alla nazione, non si tiene conto del fatto che “l’aderire a una medesima tradizione linguistica trascese i confini della comunicazione e della letteratura e acquistò valore concretamente politico come segno e simbolo di unità nazionale”³.

La storia linguistica italiana dimostra, sin dalle premesse, che la lingua diventerà solamente in seguito l’elemento caratterizzante della scelta di darsi una forma statale e che al consolidamento del “primato della lingua che dal Rinascimento s’era cominciato a dire italiana contribuiva” anche “l’esiguità delle isole e penisole linguistiche alloglotte”⁴.

La lingua nasce così caratterizzata da un policentrismo dialettale e l’approdo non sarà dissimile da altri paesi europei perché “l’Italia moderna” apparterrà “a quei paesi in cui, come in Germania e in Francia, tutti i cittadini intendono la lingua nazionale”⁵.

Il dato sottolineato con chiarezza nella storia linguistica è, in sintesi, che quasi tutta l’Italia è periferica e l’italiano si è affermato per il proprio prestigio in un contesto policentrico e non ancora unitario. Il toscano-fiorentino si è, infatti, diffuso senza imperio e la lingua scritta era già presente da molti secoli e, secondo i relatori del convegno celebrativo del 2011 organizzato dalla Presidenza della Repubblica sulla *Lingua italiana fattore portante della identità nazionale*, è proprio a partire dall’Unità d’Italia che vi sarà una spinta verso l’alfabetizzazione con un passaggio dall’italiano usato dai pochi all’italiano parlato dai molti⁶. Ma sino ad allora, come scrive il De Mauro, “per secoli la lingua italiana, unica tra le lingue nazionali dell’Europa moderna, ha vissuto soltanto... come lingua di dotti”; tanto che “negli anni dell’unificazione nazionale, erano poco più di seicentomila su una popolazione che aveva superato i 25 milioni di individui: a mala pena...il 2,5 %” a parlarla⁷.

In sintesi, “la lingua italiana è una lingua di matrice letteraria che fin dal Rinascimento tuttavia è stata capace di assumere in tutta Italia (e progressivamente in modo sempre più sicuro) quelle funzioni civili che Dante già individua nel *De vulgari eloquentia*: una lingua resa bella dall’arte e capace al tempo stesso di dare luce agli scrittori che la usano, una lingua aulica, degna della reggia, cioè della politica e quindi strumento fondamentale della convivenza di un popolo, una lingua curiale, degna dell’alto, tribunale, cioè dell’amministrazione della giustizia e una lingua cardinale, il cardine intorno a cui avrebbero dovuto ruotare tutte le altre lingue d’Italia, dialetti e lingue di minoranza...una lingua tetto”⁸.

Una lingua, dunque, *non imposta ma proposta* che viene usata in maniera progressiva e che vede la sua diffusione proprio a partire dalla unificazione politica. L’Unità statale del

³ T. DE MAURO, *Storia linguistica della Italia unita*, Laterza, Bari, 1986, p. 4.

⁴ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 9.

⁵ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 12.

⁶ Presidenza della Repubblica sulla *Lingua italiana fattore portante della identità nazionale*, Società Dante Alighieri, 2011.

⁷ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 27 e p. 43.

⁸ Secondo la definizione di N. MARASCHIO, *Passato, presente e futuro della lingua nazionale*, in *Presidenza della Repubblica*, *op. ult. cit.*, p. 12.

Paese fu, pertanto, uno dei presupposti che, insieme ad altri, portarono alla diffusione della lingua. Come è stato con efficacia scritto, infatti, “prima sono stati fissati i confini dello Stato nazionale e solo successivamente la lingua nazionale li ha raggiunti, saturando lo spazio di espansione da essi istituito”⁹.

Con forza, tra gli storici della lingua, il De Mauro sottolinea che vi sono stati più attori della diffusione della lingua unificata: “l’obbligo scolastico, le migrazioni interne verso le città, la partecipazione alle associazioni politiche e sindacali, la diffusione del messaggio televisivo”. L’emigrazione verso le città e l’estensione dell’obbligo scolastico saranno fattori determinanti per la diffusione capillare della lingua. Così come l’urbanesimo -che è conseguenza della industrializzazione- ha favorito “l’osmosi di popolazione che ad esso in genere si connette, ma anche per il fatto che vi si concentrano in misura molto elevata gli organi periferici o centrali dello stato, le scuole, gli istituti pubblici e privati di cultura ...ossia tutte quelle entità che... hanno propalato in Italia la lingua nazionale”¹⁰.

In tutto questo è stata la scuola, insieme alla burocrazia e all’esercito- organizzazioni che lo stato-apparato costruisce dandosi una forma- a contribuire in maniera decisiva all’affermazione della italofovia¹¹.

In sintesi, appare vero che “l’Italia resta policentrica” dal punto di vista linguistico, con una diffusione dell’italiano che è avvenuta pacificamente dando una immagine del tutto diversa da quella, spesso accreditata, di una nazione frammentata e dal localismo esasperato¹².

L’italiano è, prima di tutto, una lingua culturale che cresce -anche al di fuori dei confini nazionali-pur essendo al suo esordio una “lingua di minoranza”¹³ come, d’altronde, tutte le lingue “nazionali” che partono minoritarie e si espandono sul territorio. Anche chi privilegia *lo sguardo esterno* scrive che “fuori dall’Italia tra le storiografie europee e oltre, l’Italia è piuttosto il luogo dei *topoi* culturali e di diversi passaggi imprescindibili della Storia europea e mondiale (Rinascimento, fascismo). Non si parla di essa come di una regione storica di Europa”. Anche in questa prospettiva, come in quella linguistica, “l’entità morale e culturale sovrasta la territorialità e l’Italia è una espressione di arte e cultura...prigioniera della propria astrazione”¹⁴.

L’italiano si diffonde così, in Italia e all’estero, a partire dalla cultura e le “varietà regionali dell’italiano” permangono; così come resistono le altre lingue minoritarie senza mettere in crisi l’italofonia anche se, con riferimento alle minoranze linguistiche, “a cavallo tra ottocento e novecento la politica linguistica messa in atto dal Regno d’Italia entrò spesso in attrito con le tradizioni alloglotte”¹⁵.

⁹ I. PUTZU, *Lingua e letteratura nella formazione degli stati nazionali in Europa e nel Mediterraneo: aspetti di quadro*, in I. PUTZU, G. MAZZON (a cura di), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, Milano, 2012, p. 34.

¹⁰ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 79.

¹¹ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p.105 e pp. 127 e 137.

¹² L. SERIANNI, *La lingua italiana nel mondo*, in *Presidenza della Repubblica, op. ult. cit.*, p. 5.

¹³ L’espressione è di A. STUSSI, *Lingua, dialetto e letteratura*, in *Storia di Italia*, 1, Einaudi, 1972, p. 679.

¹⁴ A. BASCIANI, E. IVETIC, *Italia e Balcani. Storia di una prossimità*, Il Mulino, 2021, p. 11.

¹⁵ C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, p. 104.

2. Stato e identità linguistica

Abbiamo scritto nel paragrafo precedente che la storia dell'italiano è, allo stesso tempo, unitaria e policentrica. Con la lente dello storico della lingua abbiamo potuto constatare che il rapporto tra la lingua e lo Stato nazionale è stato molto diverso in Europa e ha accompagnato la formazione degli stati nazionali nel superamento dell'uso del cosmopolitico latino medievale: appare così chiaro che la "storia linguistica di paesi come Germania e Italia, a lungo privi di proprie unitarie organizzazioni statali, che tuttavia sentirono, per quanto concerne la formazione di una coscienza nazionale e l'adozione di una lingua comune specifica della nazione, l'influenza del sorgere di stati nazionali in Francia e Spagna"¹⁶; in particolare in Spagna, con la coppia lingua-impero, e in Francia con il francese e la francofonia che impone "il primato del francese"¹⁷ e il francese che diventa *nazionale* in quanto lingua parlata dalle *élites*¹⁸.

L'Italia, invece, viene descritta mediante un paradosso: "in Italia si è avuto uno Stato prima che una Nazione;... lo Stato è servito proprio a costruire la Nazione;... lo Stato è nato debole proprio per l'assenza di una nazione"¹⁹. La debole nazionalità dell'Italia è descritta con una immagine: *l'Italia è più archetipo che nazione* e, quindi, anche la lingua è parte di una dimensione archetipica, non legata però al concetto di nazione né a quello di Stato²⁰.

In questo senso siamo d'accordo, approfondendo il tema della lingua, con chi sostiene che "in Italia, la nazione culturale, nacque prima della nazione politica e dello stato nazionale"²¹.

Ora il tema di fondo che intendo affrontare in questa relazione è se l'italofonia si sia affermata anche grazie alla azione, o meglio alla forma, dello Stato e se l'identità linguistica si sia rafforzata nell'eguaglianza repubblicana.

Sappiamo che la cd. "questione nazionale" è stata rimessa in discussione proprio dal "collasso dello Stato" dell'8 settembre del '43 e che la "fine dello Stato nazionale"²² non ha certamente portato con sé la fine della identità linguistica, ma ha posto basi diverse per un

¹⁶ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 273. M. PALA, *Comunità letterarie immaginate. Osservazioni sulla dialettica fra nazione e letteratura*, in I. PUTZU, G. MAZZON (a cura di), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, Milano, 2012, p. 61, che sottolinea che "per ciò che concerne i grandi Stati nazionali europei, è infatti assodato che essa diventi in primo luogo l'elemento caratterizzante una certa élite, la quale se serve solo in un secondo momento per affermare e diffondere un sistema amministrativo la cui efficacia dipende in gran parte dal prestigio sociale della lingua in questione".

¹⁷ Sul punto, C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, p. 66.

¹⁸ I. PUTZU, *Lingua e letteratura nella formazione degli stati nazionali in Europa e nel Mediterraneo: aspetti di quadro*, in I. PUTZU, G. MAZZON (a cura di), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, Milano, 2012, p. 25: "il potere centrale assolutistico aveva interesse a promuovere l'impiego di una unica lingua per la comunicazione tra le strutture dello stato fin nelle sue diramazioni periferiche".

¹⁹ S. CASSESE, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Il Mulino, 2014, p. 62, che a p. 339 parla di "un limitato uso della lingua comune".

²⁰ G. CERONETTI, *Un viaggio in Italia*, Einaudi, 1983, pp. 283-284.

²¹ I. PUTZU, *op. ult. cit.*, p. 31.

²² F. TRANIELLO, *Sulla definizione della resistenza come "secondo risorgimento"*, in C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI, G. MONINA (a cura di), *Le idee costituzionali della resistenza*, Roma, 1995, p. 21 e spec. 37.

costituzionalismo che poteva indicare, anche rispetto alla lingua, una base non fragile come quella che veniva rappresentata nella nazione ottocentesca travolta dal fascismo²³.

La nostra Costituzione, infatti, persegue “l’obiettivo della eguaglianza sostanziale” nel dare la *forma di Stato*²⁴ al paese distrutto dal fascismo e il nuovo Stato scriverà le regole per l’ulteriore diffusione della lingua, partendo però da una identità linguistica data per presupposta. L’accostamento tra l’identità linguistica e la nazione è, dunque, possibile solamente a partire dal fatto condiviso che “la nazione è unità profonda che precede lo Stato e che deriva da caratteri comuni: la lingua, la religione, l’etnia, il suolo”²⁵.

La lingua ha, certamente, preceduto la formazione sia della nazione che dello Stato in Italia ma le cose cambiano quando muta la prospettiva costituzionale di uno Stato innervato dalla costituzione rigida che persegue l’obiettivo della eguaglianza sostanziale e pretende di regolare la società “in sintonia con i valori sociali fondamentali ...che non possono ignorare la realtà delle tante diseguaglianze...che sono chiamati ad incidere su di esse attraverso operazioni redistributive”²⁶.

Pertanto, è “il ricchissimo ventaglio di valori e principi che nella prima parte della Costituzione” a fissare “l’essenza della forma di Stato italiana”²⁷; la forma di Stato in *senso sostanziale* rende, infatti, realizzabile l’insieme dei principi e dei valori costituzionali e che determinano *come* l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale potrà essere raggiunto anche nella individuazione e nel riparto delle funzioni “tra centro e periferia”²⁸.

La chiave assiologica dell’eguaglianza è quella che modella la forma di Stato come relazione tra il potere e il cittadino²⁹, allo stesso tempo, ne definisce l’identità simbolica dando una immagine di sé: come “lotta contro le diseguaglianze, la coesione sociale, l’anelito al pieno sviluppo della persona umana fanno parte della nostra identità costituzionale: una identità aperta al futuro e, potremmo dire alla speranza”³⁰.

La forma dello Stato e la lingua sono indissolubilmente legate dal fatto che la lingua preesiste alla formazione dello Stato e, così come “i fatti urbani *sono* la costruzione della città”³¹, la “base della comunità linguistica” è determinata dalla condivisione sociale³². Allo stesso tempo la lingua è strumento di integrazione così come la forma dello Stato persegue l’effettività dell’eguaglianza sostanziale possiamo ritenere che il principio di eguaglianza for-

²³ Su questi temi cfr. S. SATTÀ, *Lettere a Piero Calamandrei. 1939-1956*, in A. GUISSO, C.F. CASULA (a cura di), il Mulino 2021.

²⁴ F. CORTESE, *Un check up per il regionalismo italiano*, in *Le relazioni fra autonomie speciali e regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico. La complessità di una dialettica (1970-2020)*, Napoli, 2022, p. 13.

²⁵ P. SCOPPOLA, *Educazione alla cittadinanza e costruzione dell’identità nazionale*, in C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI, G. MONINA (a cura di), *Le idee costituzionali della resistenza*, Roma, 1995, p. 21 e spec. 37.

²⁶ C. BUZZACCHI, *Reddito e costituzione. La cifra smarrita*, Milano, 2022, p. 13.

²⁷ C. BUZZACCHI, *op. ult.cit.*, p. 24.

²⁸ Per la concezione sostanziale della forma di Stato cfr. L. VIOLINI, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l’attuazione dell’art. 116*, Torino, 2021, XV e spec. p. 28.

²⁹ P. CARETTI, *Lingua e costituzione*, in *Rivista Aic*, 2, 2014, p. 2.

³⁰ Così T. GROPPÌ, *Oltre le gerarchie. In difesa del costituzionalismo sociale*, Laterza, Bari, 2021, p. 90.

³¹ A. ROSSI, *L’architettura della città*, Milano, 1995, p. 212.

³² C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, p. 71.

male previsto dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione stia in *equilibrio* con il riconoscimento delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della nostra Carta fondamentale; potremmo definirla una *diversità eguale*³³.

3. Costituzione e identità linguistica

La forma dello Stato assume, così, in Costituzione un significato diverso a seconda che si privilegi il rapporto *verticale* tra governanti e governati, tra coloro che “sono dotati di potestà di imperio e la società civile”³⁴ o il rapporto *orizzontale* tra centro e periferia che è anche definito *tipo* di Stato secondo la prospettiva secondo la quale Mortati configurava il rapporto tra cittadini e territorio³⁵. Nel tema che ci occupa, la forma di Stato-intesa come “insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione”³⁶- nel formante egualitario ci aiuta a capire se il riconoscimento del pluralismo linguistico-necessaria premessa per il riconoscimento della centralità della persona e delle formazioni sociali - possa essere declinato in modo diverso nello Stato composto e nello Stato unitario; o se, nella prospettiva à la Crisafulli del rapporto tra autorità e libertà, alla fine sarà influente nella costruzione della identità linguistica la forma di Stato in senso territoriale³⁷.

La dimensione costituzionale, piuttosto che la forma di Stato, stabilisce infatti il divieto di una qualunque discriminazione fondata sulla lingua e cioè che parlare una lingua diversa da quella parlata dalla maggioranza degli italiani possa mai giustificare una discriminazione. Nell'articolo 3 comma 1, Cost., infatti ognuno è *eguale* nella propria lingua e non può essere discriminato su base linguistica; nell'art. 6 della nostra Costituzione il riconoscimento della diversità linguistica è l'inveramento della centralità della persona umana di cui all'art. 2 ma, anche, la specificazione dell'eguaglianza in senso formale di cui all'art. 3, comma 1 Cost³⁸.

In sintesi, il formante statale può tendere alla unità linguistica, mentre la diversità è tutelata dal costituzionalismo della democrazia pluralistica che ha come scopo quello di mantenere l'unità nella pluralità dei diritti linguistici³⁹.

³³Sulle comunità che “ancora oggi ...parlano lingue diverse dall'italiano standard cfr. P. SEGATTI-S. GUGLIELMI, *Identità regionali e varietà linguistiche: Friuli-Venezia Giulia e Sardegna*, Voce Treccani online, 2015, p. 288. In argomento cfr. anche L. BUFFONI, *Le minoranze e il pluralismo. Un malinteso*, in *Dir. Pubbl.* 2018, p. 300, che sottolinea come l'italiano sia la “lingua della sovranità”.

³⁴ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2021, p. 33.

³⁵ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Vol.1, 1976, p. 134.

³⁶ R. BIN, G. PITRUZZELLA, *op. loc. ult. cit.*

³⁷ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. Vol. 1: Introduzione di diritto costituzionale italiano*. Cedam 2000, *passim*. Per la definizione di forma di Stato in senso territoriale cfr. R. BIFULCO, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, 2022, p. 35; R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di un “nuovo modello di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni*, in *Le Regioni*, 5/2009, pp. 1121-1149

³⁸ A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967. A. PIZZORUSSO, *Articolo 6 della Costituzione*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975. A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Giuffrè, Milano, 1976. A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico in Italia tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pacini ed., Pisa, 1975. A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993.

³⁹ In questa prospettiva v. G. POGGESCHI, *Diritti linguistici (la lingua come strumento del diritto e la lingua quale oggetto della regolamentazione giuridica)*, in *Dig. Disc. Pubbl., Aggiornamento*, Torino, Utet, 2015, p. 115.

A tal proposito, la forma di Stato nella dimensione verticale potrebbe anche essere ininfluyente e il riconoscimento di plurime identità linguistiche attenere, invece, alla dimensione personalista della Costituzione che riconosce e garantisce tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità in ogni comunità, anche la più piccola⁴⁰.

Pertanto, ai nostri fini, l'obiettivo della eguaglianza assegnato dalla forma dello Stato repubblicano è il suo perseguimento nella dimensione *orizzontale della forma di Stato*⁴¹; ed infatti il "concetto odierno di minoranza linguistica si definisce per antitesi a quello di lingua nazionale in quanto ormai lingua tetto del repertorio comunitario e lingua della maggioranza della nazione"⁴².

In tal senso il policentrismo repubblicano non coincide con le minoranze linguistiche ma, pur nella divergenza tra regioni linguistiche e regioni amministrative, si registra al Nord la concentrazione delle minoranze linguistiche riconosciute e, paradossalmente, l'unica disposizione costituzionale che riconosce l'italiano come lingua ufficiale dello Stato è scritta nell'articolo 99 dello Statuto trentino. Anche il bilinguismo e trilinguismo sono riconosciuti da norme di rango costituzionale e proiettano la scelta del Costituente "per una concezione che potremmo definire civica della Nazione, nel senso che l'appartenenza alla Nazione non è fondata sul legame etnico che...rinvia in ultima istanza a legami di terra e di sangue, ma si identifica con la accettazione volontaria di dati valori civici e costituzionali della nostra comunità statale"⁴³.

La dimensione del nuovo Stato costituzionale policentrico non è affatto in contraddizione con la scelta di non prevedere l'ufficialità dell'italiano in Costituzione perché "il pensiero dei costituenti andava verosimilmente alle grandi minoranze etniche residenti sul suolo italiano, che erano state perseguitate o danneggiate dalla politica del fascismo. Nella Costituzione italiana, per contro, non vi è una sola parola a proposito della lingua italiana e della sua funzione nazionale"⁴⁴.

Come vedremo nel paragrafo successivo la Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di perseguire l'eguaglianza sostanziale ma, nelle minoranze linguistiche si mantiene nell'interpretazione corrente la distinzione tra minoranze riconosciute-protette e non riconosciute; mentre l'evoluzione interpretativa della forma dello Stato per le minoranze parrebbe muoversi verso il riconoscimento della persona con la sua identità anche linguistica⁴⁵.

⁴⁰ L. BUFFONI, *Le minoranze e il pluralismo. Un malinteso, cit.*, p. 277 nella dimensione del "pluralismo pre-politico".

⁴¹ F. CORTESE, *Un check up per un regionalismo italiano*, in R. TONIATTI (a cura di), *Le relazioni tra autonomie speciali e regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico. La complessità di una dialettica*, 2022, p. 12.

⁴² I. PUTZU, *Lingua e letteratura nella formazione degli stati nazionali in Europa e nel Mediterraneo: aspetti di quadro*, in I. PUTZU, G. MAZZON (a cura di), *Lingue, letterature, nazioni. Centri e periferie tra Europa e Mediterraneo*, Milano, 2012, pp. 34 e 35.

⁴³ S. BARTOLE, *La nazione italiana e il patrimonio costituzionale europeo*, in S. BARTOLE, *Scritti scelti*, Jovene 2013, p. 765.

⁴⁴ C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, p. 111, che aggiunge "Nel 1947-48, forse, ogni affermazione in tal senso sarebbe sembrata superflua, più di quanto appaia oggi. In altre nazioni, però il problema è stato affrontato diversamente".

⁴⁵ V. PIERGIGLI, *Rileggendo l'opera di Alessandro Pizzorusso sulle minoranze linguistiche: le "nuove minoranze" tra identità e integrazione*, in *Nomos*, 2019.

La protezione costituzionale della ufficialità della lingua italiana che non viene, dunque, resa esplicita, ma si ricava *a contrariis* dall'art. 6 della Costituzione che, come ha scritto con chiarezza Bartole,⁴⁶ benché sia palese la *ratio* protettiva ad essa sottostante, non si può certo dire che questa disposizione offra indicazioni molto precise e puntuali"; come vedremo a breve essa sarà chiarita dalla giurisprudenza costituzionale solamente nel 2017⁴⁶.

La Costituzione non ha, dunque, una disposizione che, espressamente, sancisca l'ufficialità della lingua italiana e che dia un formale riconoscimento alla sua centralità; ciò accade a differenza, ad esempio, della Costituzione francese che sancisce la difesa del francese quale lingua della Repubblica e riconosce al cittadino il diritto a esprimersi e ricevere in francese ogni informazione. Non sorprende il legame tra la idea di nazione in Francia e la lingua francese perché del tutto legata alla identità costituzionale della Francia e alla sua forma di Stato.

4. L'identità linguistica nella giurisprudenza della Corte costituzionale

Il carattere ufficiale della lingua italiana rimane quasi sottotraccia e viene definito da una fonte primaria, l'art. 1 della legge n. 482/1999, sintesi di una vicenda repubblicana che sino a quel momento non aveva avuto il bisogno di caratterizzarla come tale⁴⁷. In realtà la spinta verso la scrittura in legge della ufficialità dell'italiano nasceva dal fatto che la Costituzione non aveva una definizione univoca di minoranza linguistica, il che ampliava la discrezionalità del legislatore nel definire i gruppi linguistici meritevoli di tutela. Come detto, la legge rappresentava l'interpretazione di quanto disposto dall'articolo 6 della Costituzione; principio presupposto a tutte le fonti normative, sia statali che regionali, che disciplinavano l'uso delle lingue in Italia⁴⁸ e che superava la "lettura restrittiva della Corte costituzionale" secondo cui la "potestà normativa esclusiva" sia una vera e propria materia⁴⁹. In sintesi, la legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro "a numero chiuso" di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento⁵⁰.

⁴⁶ S. BARTOLE, *Profili della condizione della minoranza linguistica slovena nell'ordinamento italiano*, in S. BARTOLE, *Scritti scelti*, Jovene, 2013, p. 561.

⁴⁷ La legge sancisce il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana (art. 1): "1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. 2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge".

⁴⁸ "Del tutto "desueta la tesi della appartenenza solamente allo Stato dei compiti connessi all'attuazione dell'art. 6 cost" secondo S. BARTOLE, *Tutela della minoranza linguistica slovena ed esecuzione del trattato di Osimo*, in S. BARTOLE, *Scritti cit.*, p. 630.

⁴⁹ R. LOUVIN, *Minoranze linguistiche*, in *Dizionario sistematico di Diritto costituzionale*, Milano, 2008, p. 427.

⁵⁰ Le descrive come minoranze etniche C. MARAZZINI, *op. ult. cit.*, p. 111, e distingue poi, a p. 112, rispetto ad altri "gruppi "storici" linguisticamente minoritari...tedeschi, provenzali, catalani (ad Alghero), ladini, greci, slavi, albanesi...e il sardo e il friulano possono rivendicare con un certo buon diritto lo *status* di lingua minoritaria, per la loro specificità dal punto di vista glottologico".

Nella progressiva opera interpretativa della giurisprudenza costituzionale sulle minoranze linguistiche, possiamo così comprendere in che modo lo Stato abbia contribuito a formare l'identità linguistica e a superare "l'agnosticismo nei confronti delle minoranze linguistiche non coincidenti con i gruppi francofono e tedesco"⁵¹.

Sappiamo che, nelle sentenze n. 32/1960 e 1/1961, la sintesi nello Stato unitario e, allo stesso tempo, la tutela delle minoranze linguistiche (espressione del pluralismo repubblicano) viene ricondotta alla capacità integrativa della fonte normativa statale.

Nella prima decisione richiamata, la Corte si pronuncia sull'"obbligo di usare congiuntamente le due lingue contrasterebbe con la facoltà di usare liberamente l'una o l'altra di esse". La Corte, infatti, riferisce che "il ricorrente non si lagna di una violazione della parità, ma si lagna del fatto che, in certi casi, non è possibile l'uso esclusivo della lingua tedesca. E solo sotto questo aspetto possono diventare comprensibili le distinzioni fatte tra "lingua d'ufficio" e "lingua ufficiale" e tra relazioni interne e relazioni esterne e così via. Ma un uso esclusivo della lingua tedesca nella estensione totale sostenuta dalla ricorrente non è assicurato né dall'accordo di Parigi né dallo Statuto speciale, i quali hanno garantito l'uso di quella lingua su una base di parità con l'italiano, ma non hanno vietato l'uso della lingua italiana"⁵².

In particolare, la Corte stabilisce che la parità linguistica può essere garantita solamente dallo Stato perché "L'uso della lingua costituisce una delle più delicate materie nelle quali esigenze di unità e di eguaglianza impongono l'esclusiva potestà del legislatore statale, al quale, nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica e nel rispetto dei diritti di eguaglianza di tutti i cittadini, spetta unicamente di dettare norme sull'uso della lingua e sulla tutela delle minoranze linguistiche" (punto 7 del Considerato in diritto).

In continuità con la sentenza precedente, la decisione 1/1961 lapidariamente dispone: "la competenza in materia di uso della lingua spetta allo Stato, non si può contestare agli organi statali il potere di emettere norme in tale materia, nonostante la precedente emanazione di norme regionali nella materia stessa"⁵³.

Infine, la sentenza n. 46/1961 chiarisce poi che "appartiene esclusivamente alla competenza dello Stato la adozione di quelle misure dirette ad assicurare le esigenze collegate alla varietà dei gruppi etnici," e che solamente lo Stato "è l'ente meglio idoneo a disporre... con il necessario criterio di imparzialità"⁵⁴.

La prima decisione che qualifica l'italiano come lingua ufficiale è la n. 28/1982 che prevede che «*la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano*

⁵¹ V. PIERGIGLI, *Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Diritti e costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, 2003, p. 3, che a p. 13 scrive espressamente che "le pronunce del giudice costituzionale hanno offerto sostegno al comportamento ambiguo del legislatore ordinario, orientato a sottolineare il favor verso le minoranze linguistiche riconosciute". V. anche V. ORIOLES, *Modelli di tutela a confronto: promuovere la ricerca e la formazione o assecondare la deriva burocratica?*, in C. CONSANI, P. DESIDERI (a cura di), *Minoranze linguistiche. Prospettive, strumenti, territori*, Roma, Carocci, 2007, p. 331.

⁵² Punto 4 del *Considerato in diritto*.

⁵³ Punto 2 del *Considerato in diritto*.

⁵⁴ Punto 4 del *Considerato in diritto*.

come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni»⁵⁵.

Si pone così la lettura costituzionale in una dimensione che possiamo definire di *implicita ufficialità e di esplicita deroga per le lingue delle minoranze*, comunque nella gestione della complessità affidata alla legge statale a garanzia dell'eguaglianza. La Corte completa il percorso di progressiva giustificazione della deroga per le minoranze con la sentenza n. 289/1987 che precisa che “la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici locali... non si configura quale deroga rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ma *come norma direttamente espressiva del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche*; conseguentemente, la legislazione regionale e provinciale può imporre il rispetto della “proporzionale etnica” anche al di là dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie”.

Principio questo ribadito nella sentenza n. 768/1988, nella quale si afferma che “la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost”⁵⁶.

Ma è con la sentenza n. 62/1992 che l'uso della madrelingua come diritto fondamentale scaturisce da una interpretazione integrativa del principio pluralistico (art. 2), di eguaglianza (art. 3) con i principi di diritto internazionale: “Sulla base dei principi costituzionali e di diritto internazionale... non vi può esser dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente, sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche”⁵⁷.

L'interpretazione costituzionale sistematica porta così la Corte a completare, nella sentenza n. 15/1996, il riconoscimento della tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale a tutela dell'“identità linguistica dell'appartenente” alla minoranza: “tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza

⁵⁵ Punto 4 del *Considerato in diritto* E. PALICI DI SUNI, *Corte costituzionale e minoranze linguistiche: la sentenza n. 28 del 1982 fra tradizione e innovazione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, p. 808.

⁵⁶ Punto 2.2 del *Considerato in diritto*. Configura la società plurilingue come un “valore” a sé stante A. MASTOMARINO, *Plurilinguismo e diritti linguistici nella democrazia costituzionale*, in C. MARAZZINI, A. MASTROMARINO, A. RUGGERI (a cura di), *La lingua della costituzione, la lingua nella costituzione*, Es, Napoli 2018, p. 54.

⁵⁷ Punto 7 del *Considerato in diritto*.

di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie⁵⁸.

Con la sent. n. 159/2009, la Corte mantiene sempre ferma la bussola della legislazione statale nella definizione dei limiti alla individuazione delle minoranze linguistiche: "il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana"⁵⁹.

La tutela della lingua italiana – divenuta «lingua ufficiale della Repubblica» ai sensi dell'art. 1, co. 1, della l. n. 482/1999- viaggia così nella dimensione definita solamente dalla legge dello Stato nella definizione della identità linguistica. Scrive in proposito Toniatti che nessuna disciplina "può compromettere la posizione della lingua nazionale e, anzi, la relativa disciplina non è altro che una componente aggiuntiva di un corpo normativo unico ed unitario il cui contenuto principale è rappresentato dalla lingua nazionale e che si configura come espressivo di una politica linguistica nazionale, la competenza legislativa in ordine alla quale non può appartenere che allo Stato il quale, solo, si rivela in grado di garantirne proprio il carattere unico ed unitario"⁶⁰.

In questa prospettiva prosegue la Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2010 che dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «la lingua piemontese», per violazione dell'art. 6 Cost. e per la violazione della norma interposta dalla legge n. 482 del 1999, avendo la Regione legiferato *ultra vires* nell'attribuire alla "lingua piemontese un valore analogo" a quello riconosciuto alle minoranze storiche che coincidono con il regime della specialità regionale.⁶¹

Se è vero, infatti, che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, comunque è inammissibile la "tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale" (punto 8 del considerato in diritto) e ciò al fine di evitare la costruzione di identità regionali fittizie⁶².

Ma è con la sent. n. 42/2017 che, per la prima volta, la Corte si allontana dal sentiero di difesa della lingua italiana dai pericoli interni di una *sovra tutela* delle lingue minoritarie per

⁵⁸ Punto 7 del *Considerato in diritto*.

⁵⁹ Punto 2.3 del *Considerato in diritto*.

⁶⁰ R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale*, cit, p. 1144.

⁶¹ Punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁶² G. DELLEDONNE, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla «lingua piemontese»: fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un «costituzionalismo regionale»*, in *Le Regioni*, 4/2011, pp. 718-729; L. PANZERI, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Milano, Giuffrè, 2016, *passim*.

rivolgersi, invece, alla difesa della lingua dal pericolo esterno; la disputa sulla diffusione e sulla ufficialità della lingua non è, di conseguenza, più ristretta ai letterati ma viene affidata una volta per tutte ai giudici che chiudono le polemiche e definiscono il primato della lingua italiana⁶³.

Sino a questa sentenza la Corte non aveva avuto bisogno di *imporre* l'uso dell'italiano, quasi fosse da considerare una lingua a rischio di estinzione ma, come hanno scritto Cardone e Caretti, la Corte costituzionale sente l'esigenza di "andare oltre i precedenti"⁶⁴. La lingua assume così nell'interpretazione della Corte il ruolo preponderante nella trasmissione del patrimonio storico e identitario della Repubblica, una sentenza che, si è scritto, "farà storia linguistica oltre che giurisprudenza"⁶⁵.

Come è noto la questione di legittimità era così posta: "Il Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), «nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell'italiano) di corsi [di studio universitari] in lingua straniera».

La disposizione censurata, nell'indicare i vincoli e i criteri direttivi che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede il «rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Si contestava la legittimità di escludere la lingua italiana dagli insegnamenti universitari per sostituirli con corsi in lingua inglese secondo un passaggio poco chiaro della cd. "legge Gelmini" secondo cui sarebbe stato possibile escludere i corsi tenuti in lingua italiana e sostituirli con corsi tenuti in lingua inglese; la disposizione era da ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 6, 33 della Costituzione⁶⁶. La Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate con una pronuncia interpretativa di rigetto, mediante la quale ha consolidato il principio della primazia della lingua italiana, in continuità con le decisioni precedenti⁶⁷. L'obiettivo della internazionalizzazione, legittimamente perseguito dal legislatore nazionale, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, «deve essere soddisfatto

⁶³ Così C. MARAZZINI, *Breve storia della questione della lingua*, Roma, 2018, p. 119.

⁶⁴ A. CARDONE-P. CARETTI, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*. *Giur. Cost.*, 2017, pp. 384-392

⁶⁵ Così C. MARAZZINI, *La Corte costituzionale e la lingua italiana*, in C. MARAZZINI, A. MASTROMARINO, A. RUGGERI (a cura di), *La lingua della costituzione, la lingua nella costituzione*, Es, Napoli, 2018, p. 7.

⁶⁶ M.A. CABIDDU, *La sentenza costituzionale n. 42 del 2017: difesa della lingua italiana dalla globalizzazione*, in *Studium iuris*, 11, 2017, p. 1324.

⁶⁷ In argomento cfr. V. Cocozza, *A proposito della lingua italiana nelle Università (sentenza n. 42 del 2017): l'interpretazione conforme è un adempimento solo formale?* in *Quaderni costituzionali*, 2/2017, pp. 371-373; C. NAPOLI, *A proposito della lingua italiana nelle Università (sentenza n. 42 del 2017): l'opportunità dell'intervento della Corte attenua l'onere di interpretazione conforme?* in *Quaderni costituzionali* 2/2017, pp. 374-377.

senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità di accesso all'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento»⁶⁸. Per la prima volta il legislatore poneva le basi per rompere la identità della lingua italiana come lingua inclusiva e ciò emerge dell'intento interpretativo della Corte quando sottolinea la dimensione culturale della lingua e che "la lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost". Una lettura della identità del se nazionale sotto il veicolo della lingua nazionale come se, il primato della cultura, fosse capace di tenere tutti insieme la complessità.⁶⁹

Come abbiamo già visto, nella prima parte della relazione la lingua è, prima di tutto, un vettore culturale e identitario della comunità nazionale, non si usa la parola nazione ma si riporta il valore della lingua nell'ambito del principio che tutela la cultura in tutta la sua dimensione repubblicana. La lingua viene prima della nazione e dello Stato perché è veicolo della identità. Infatti, prosegue la Corte "la progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest'ultima in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé".

Si è molto dibattuto in letteratura sul significato da attribuire all'interpretazione costituzionalmente orientata *proposta* dalla Corte costituzionale e il dibattito ha oscillato tra chi plaudiva alla definitiva consacrazione della lingua nel novero della identità culturale⁷⁰ e chi, invece, riteneva che quanto scritto dalla Corte potesse andare oltre le intenzioni della Corte stessa, sacrificando del tutto decenni di faticosa integrazione costituzionale del pluralismo linguistico⁷¹.

⁶⁸ G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Giappichelli, 2018, pp. 271-273, che svolge un giudizio critico sulla sentenza, in particolare per il divieto di corsi universitari in lingua inglese che ne sarebbe scaturito, e sostiene la necessità di "considerare che se è vero che l'attivazione *soltanto* di corsi in lingua inglese potrebbe risultare lesiva di una pluralità di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti, l'attivazione di *alcuni* corsi in lingua inglese potrebbe invece ben rappresentare l'attuazione dei principi pluralista e di eguaglianza". *Contra* C. MARAZZINI, *La Corte costituzionale e la lingua italiana*, in C. MARAZZINI, A. MASTROMARINO, A. RUGGERI (a cura di), *La lingua della costituzione, la lingua nella costituzione*, Es, Napoli, 2018, *passim*.

⁶⁹ Sul tema cfr. A. Berthoz, *La semplicità*, Codice, 2019, *passim*

⁷⁰ C. MARAZZINI, *La Corte costituzionale e la lingua italiana*, *op. ult. cit.*; P. CARETTI, *La Corte costituzionale e l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica*, in <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/internazionalizzazione-s-ma-non-contro-litaliano/7410>, Marzo 2017; E. PALICI DI SUNI, *I diritti linguistici oggi: Italia e Unione Europea a confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale Speciale*, 2019, pp. 537-554 riconosce, invece, la lettura secondo il principio di proporzionalità della Corte costituzionale.

⁷¹ G. MILANI, *Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese (Nota a Corte cost., sent. n. 42/2017)*, in *Federalismi.it*, 9, 2017, p. 12.

Entrambe le impostazioni non negano che l'identità linguistica possa essere posta alla base di un percorso costituzionale ormai definitivo, per cui l'italiano non può essere messo in discussione da nessuna altra lingua che possa negarne "la primazia". Ma un conto è che detta primazia sia *preesistente* nella cultura costituzionale di un paese e un conto è che, detta primazia, debba essere affermata in una decisione di un giudice costituzionale⁷². L'identità linguistica è, infatti, rivendicabile come *controlimite* anche a livello europeo in quanto, ove venisse compromessa, comporterebbe una lesione della propria identità costituzionale⁷³.

A tal proposito il rispetto di questa identità costituzionale emerge con nettezza anche nella recente pronuncia della Corte di giustizia europea nella Sentenza - 07/09/2022 - Boriss Cilevičs e a.

Causa C-391/20⁷⁴. A prima lettura il punto chiave è il n. 74 laddove il giudice europeo scrive che "la normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo per gli istituti di istruzione superiore di utilizzare, in linea di principio, la lingua ufficiale di tale Stato membro risulta idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di difesa e promozione di tale lingua".

Infatti, secondo il giudice europeo tale normativa favorisce l'uso di detta lingua da parte di tutta la popolazione interessata e garantisce che la stessa lingua sia utilizzata anche nel contesto dell'istruzione universitaria. La Corte di giustizia appare in linea con quanto detto in precedenza dalla Corte costituzionale perché al punto 85 sancisce che "gli Stati membri ben possono stabilire, in linea di principio, un obbligo di utilizzare la loro lingua ufficiale nell'ambito di tali programmi, purché un siffatto obbligo sia accompagnato da eccezioni le quali garantiscano che una lingua diversa da quella ufficiale possa essere utilizzata nell'ambito dei corsi universitari". Infine, la Corte europea riconosce il *controlimite* della identità nazionale al punto 87 secondo cui uno Stato membro può imporre "agli istituti di istruzione superiore l'obbligo di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale di tale Stato membro, purché una siffatta normativa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell'identità nazionale di quest'ultimo, vale a dire che sia necessaria e proporzionata alla tutela dell'obiettivo legittimamente perseguito".

L'identità nazionale veicolata dalla lingua resiste anche a livello europeo in guisa di "identità costituzionale" di ogni Stato membro; la permanenza della identità linguistica non po-

⁷² In seguito, con la sentenza n. 617/2018, il Consiglio di Stato ha fatto propria l'interpretazione costituzionalmente vincolata pronunciata nella sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale e ha respinto il ricorso presentato dal MIUR e dal Politecnico di Milano contro la sentenza di primo grado del Tar Lombardia: se, pertanto, gli atenei predisponessero un'offerta didattica comprensiva di interi corsi di studio in una lingua diversa dall'italiano, ciò determinerebbe un illegittimo sacrificio della lingua italiana. In proposito v. R. CARTA, *La lingua come elemento identitario e vettore di trasmissione di cultura tra esigenze di internazionalizzazione e autonomia universitaria: nota a margine della sentenza 42 del 2017 della Corte costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2018, p. 4.

⁷³ In argomento S. BARTOLE, *Identità e trasformazioni costituzionali*, in *Diritto costituzionale*, n. 1, Vol. III, 2020, p. 10.

⁷⁴ Consultabile al seguente link: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265001&pageindex=0&dclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=45771>. Per un commento cfr. G. DEMURO, *Lingua e identità nazionale in Europa*, in *Quaderni costituzionali*, 1-2023.

trà però diventare una “identità costituzionale incostituzionale” e cioè una “identità costituzionale” che sia “in contrasto con i principi fondamentali comuni agli Stati membri e alla Unione, sanciti a partire all’art. 2 TUE”⁷⁵.

Infine, con la sent. 81/2018: la Corte costituzionale, in linea con la giurisprudenza in materia di minoranze linguistiche, consolida la sua interpretazione ampliando il concetto di minoranza linguistica e ricomprendendolo nel più ampio *genus* delle minoranze: secondo la giurisprudenzacostituzionale “la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost. è considerata espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche” (punto 3.1. del considerato in diritto). Secondo la Corte, infatti, la tutela delle minoranze è in generale “garantita dall’art. 6 Cost. con specifico riferimento alle minoranze linguistiche” ed è “espressione dei fondamentali principi del pluralismo sociale (art. 2 Cost.) e dell’eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), che conformano l’intero ordinamento costituzionale e che per questo sono annoverati tra i suoi principi supremi” (punto 3.1. del considerato in diritto); ma la tutela delle minoranze linguistiche va considerata anche “espressione paradigmatica di una più ampia e articolata garanzia delle identità e del pluralismo culturale, i cui principi debbono ritenersi applicabili a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche”⁷⁶.

5. Conclusioni. Identità linguistica e inclusione nello Stato

Il lessico costituzionale accompagna l’idea di futuro che la Costituzione repubblicana iscrive nel testo e si mantiene lungo la linea di faglia del costituzionalismo liberale costruito in linea con il “*progressive constitutionalism*”⁷⁷.

In questa prospettiva sono i fini della eguaglianza formale da realizzare *nella* legge ad aver garantito la progressiva affermazione della identità linguistica, forgiata nell’eguaglianza sostanziale dell’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione. L’obbligo scolastico è la chiave che apre *l’original intent* dei costituenti che costruiscono una forma di Stato sociale

⁷⁵ La felice espressione citata è di P. FARAGUNA, *La Corte di giustizia alle prese con identità costituzionali incostituzionali*, in *Quad. Cost.*, 3, 2022, p. 636-637.

⁷⁶ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale estende il paradigma dell’art. 6 Cost. a tutte le minoranze e contesta la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale (Nota a Corte cost., sent. 20 aprile 2018, n. 81)*, in *Federalismi.it*, 1, 2018. Per una impostazione analoga P. BONETTI, *Prime note sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1, 1994, pp. 21-22.

⁷⁷ In argomento M.S. KUO, *Making Constitutionalism Progressive Again: A Primer on City Constitutionalism and State (Re)Formation in a New Constitutional Geography*, in *The Modern Law Review*, 2021, pp. 1-20. Chiedono una interpretazione evolutiva della costituzione coloro che intendono estendere la protezione delle minoranze linguistiche alle comunità immigrate. Sul punto cfr. C. BAGNA, S. MACHETTI, M. VEDOVELLI, *Italiano e lingue immigrate: verso un plurilinguismo consapevole o verso varietà di contatto?* in A. VALENTINI et al. (a cura di), *Ecologia linguistica*, Atti del XXXVI Congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana (Bergamo, 26-28 settembre 2002), Roma, Bulzoni, 2003, p. 203; M. COSULICH, *Lingue straniere e lingue minoritarie nell’ordinamento repubblicano*, in *Quad. reg.*, 3, 2012, pp. 143-144; C. GALBERSANINI, *La tutela delle nuove minoranze linguistiche: un’interpretazione evolutiva dell’art. 6 Cost.?*, in *Rivista AIC*, 3, 2014, pp. 7-8; V. PIERGIGLI, *Cittadinanza sociale e politiche regionali per gli immigrati nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Cacciari, Bari, 2012.

come Stato orientato alla promozione e alla piena realizzazione della persona umana. Una Costituzione *progressive*, orientata al futuro e capace di rimuovere gli ostacoli di partenza⁷⁸; perché proprio la “formulazione della norma/principio presuppone ...una riformulazione del rapporto tra cittadini e Stato, tra libertà e potere...nel segno di una riduzione dell'antitesi tra governanti e governati”⁷⁹. Quella forma di Stato democratico-sociale dotato di corpose garanzie giuridiche e sorretto dall'intervento pubblico⁸⁰ che per il tramite dell'obbligo scolastico ha determinato la diffusione della lingua sul territorio repubblicano e ha contribuito a qualificarne l'identità come lingua che garantisce l'inclusione delle persone nello Stato dentro una cornice di tolleranza⁸¹. In questo contesto il confine territoriale dello Stato sociale può essere d'aiuto perché, per il tramite dell'obbligo scolastico, può utilizzare una lingua inclusiva come l'italiano⁸².

Non vi è alcun dubbio che la lingua italiana sia una lingua ufficiale ed inclusiva, ma come si potrà radicare l'identità linguistica nel futuro? O meglio: riusciremo a governarla attraverso i principi fondamentali di eguaglianza e tolleranza? La letteratura in materia di minoranze linguistiche insiste sulla capacità del “pluralismo linguistico e culturale” a mantenere stabile l'indirizzo verso “un approccio globale alla protezione delle minoranze nazionali e linguistiche”⁸³; tesi interessante che, tuttavia, sposta del tutto la capacità prescrittiva della Costituzione sulla capacità inclusiva che il pluralismo linguistico dovrà esercitare nei confronti della lingua in cui è scritta la Costituzione.

Rischiamo l'espansione di un paradosso: se è probabile che l'Italiano non sarà mai dichiarato lingua nazionale, è altresì vero che la lingua della Costituzione è l'italiano e che essa è “nata dallo scontro delle fazioni, dal confluire di esigenze molteplici, la Costituzione è un modello di equilibrio (e tolleranza ndr.) linguistica”⁸⁴. Dietro si scorge un popolo che parla sicuro la propria lingua, “che dà, vichianamente, sensi alle leggi”⁸⁵.

Posto che l'italiano è recessivo nel plurilinguismo della società contemporanea⁸⁶ la prospettiva non è quella di rafforzare l'identità linguistica riscrivendola e fissandola in Costituzione;⁸⁷ piuttosto è il permanere dell'assenza dell'ufficialità della lingua nella Costituzione italiana che può mantenere la tolleranza linguistica nei parametri dell'eguaglianza e l'italiano una

⁷⁸ Sul punto v. A. POGGI, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Il Mulino, Bologna, 2019.

⁷⁹ M. DOGLIANI, C. GIORGI, *Art. 3*, Carocci, 2019, p. 107.

⁸⁰ C. FUSARO, *Le costituzioni democratiche del secondo dopoguerra*, in A. BOLAFFI, G. CRANZ (a cura di), *Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile*, Progetti Donzelli, 2019, p. 177 ss.

⁸¹ F. LANCHESTER, *Pensare lo Stato. I giuristi della Italia unitaria*, Laterza, 2004, p. 145.

⁸² C. CROUCH, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, Laterza, Bari 2019, *passim*

⁸³ V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, in *Rivista Aic*, 1, 2020, p. 164.

⁸⁴ In argomento per tutti cfr. J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, in *Annuario AIC 2021-Scienza costituzionalistica e scienze umane, Atti del XXXVI Convegno annuale Napoli, 3-4 dicembre 2021*, Esi, Napoli, 2022, pp.275 ss.

⁸⁵ T. DE MAURO, *op. ult. cit.*, p. 240.

⁸⁶ G. ZAGREBELSKY, *Sulla lingua del tempo presente*, Torino, Einaudi, 2010.

⁸⁷ Sostiene la necessità di prevedere l'ufficialità della lingua in Costituzione per rafforzare “il valore storico della lingua” R. ZACCARIA, *Per una politica linguistica costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, Marzo 2014; M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l'italiano: lingua ufficiale o lingua culturale? in *Rivista AIC*, 3, 2012.

lingua proposta, e non imposta⁸⁸, una lingua non “autoritaria”⁸⁹. Una lingua che è intrisa di “tolleranza e riconoscimento”⁹⁰ dell’altro e può contrastare la “crescita dell’intolleranza.”⁹¹

⁸⁸ P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana*, in *Giur. Cost.*, 2017, p. 7, “Se...una pronuncia della Corte può avere qualche effetto nei confronti di un legislatore che abbia occhi e orecchi pronti a raccogliere i moniti, ben altro effetto di stimolo avrebbe questo principio ove inserito come primo comma dell’attuale art. 6 secondo una formulazione che potrebbe essere la seguente: «La Repubblica riconosce l’italiano come lingua ufficiale e ne promuove la conoscenza in Italia e all’estero. Apposite norme tutelano le lingue minoritarie». Non si tratterebbe solo di colmare una lacuna del testo costituzionale, ma di predisporre un saldo ed espresso fondamento costituzionale a un impegno dei poteri pubblici in un settore così delicato e vitale che presenta oggi profili problematici del tutto inediti quando la Carta fu approvata nel 1948”. V. anche la proposta di legge costituzionale AC 796 “*Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica ed elemento costitutivo dell’identità nazionale*”.

⁸⁹ C. MARAZZINI, *La Corte costituzionale e la lingua italiana*, in C. MARAZZINI, A. MASTROMARINO, A. RUGGERI (a cura di), *La lingua della costituzione, la lingua nella costituzione*, Es, Napoli, 2018, come “poteva sembrare ai Costituenti usciti dal fascismo, e forse anche ai legislatori del 1999...dotata di immenso potere rispetto alle minoranze”.

⁹⁰ In argomento, E. GREBLO, *Tolleranza o riconoscimento?* in *Filosofia politica*, 2-2013, pp. 295 ss.

⁹¹ In argomento, T. VITALE, *Le politiche contro l’altro e la crescita dell’intolleranza*, in *Il Mulino* 2019, pp. 426 ss.